SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

e

8ª (Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 21 LUGLIO 1967

(1ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti » **(2151)** (*D'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 5, 9, 11, 12
AJROLDI 8
ATTAGUILE, *relatore* 2, 10
BERLINGIERI 7, 8
CANZIANI 7
CARELLI 5, 6
COMPAGNONI 6, 11
CONTE 12
FENOALTEA 10
GRAMEGNA 10
MAGLIANO 9
MARIS . . . . . *Pag.* 10
MONNI 9
MORVIDI 5
PAFUNDI 4, 5, 9
POËT 4
ROVERE 6
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 6, 8, 10, 11, 12
TOMASSINI 9

La seduta è aperta alle ore 17,50.

Sono presenti:

della 2ª Commissione i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Tomassini e Venturi;

dell'8ª Commissione i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Masciale, Moretti, Murdaca, Rovere, Santarelli, Tedeschi e Tortora.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri: « Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti » (2151)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Compagnoni, Salati, Mammucari, Santarelli, Trebbi, Samaritani e Orlandi: « Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

A T T A G U I L E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 2151, d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri, si chiede la modifica degli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

L'articolo 21 fa obbligo a coloro che detengono uve per la vinificazione o che detengono o hanno prodotto mosti e vini anche speciali di farne denuncia entro il 30 novembre di ogni anno.

L'articolo 40 fa obbligo di denunciare i recipienti fissi situati negli stabilimenti vinicoli o nelle cantine e l'ubicazione dei locali nei quali sono depositati recipienti mobili di capacità superiore ad ettolitri dieci.

Le ragioni della richiesta modifica sono ampiamente esposte dagli onorevoli presentatori nella parte illustrativa del disegno di legge in esame, ma possono sintetizzarsi nella scarsa conoscenza del provvedimento legislativo da parte della grande massa degli interessati ed in particolare da parte dei piccoli produttori. Molti di questi piccoli produttori, ignorando l'obbligo delle predette denunce, non le hanno presentate entro i termini stabiliti e sono incorsi pertanto nelle relative sanzioni, che sono alquanto severe.

I presentatori del disegno di legge chiedono, quindi, con il primo comma dell'articolo 1, di prorogare il termine per la denunzia di produzione dei vini fino a 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge. Con il secondo comma dello stesso articolo 1 chiedono la revoca delle relative azioni giudiziarie, salvi gli effetti della cosa giudicata.

Con l'articolo 2, primo comma, chiedono di escludere dall'obbligo della denunzia dei recipienti fissi nelle cantine i viticoltori che lavorano uve di loro produzione o che ne acquistino in quantità inferiore al 20 per cento della loro produzione stessa; con il secondo comma dello stesso articolo 2 chiedono che vengano dichiarate nulle le contravvenzioni già contestate ai viticultori sopradetti ai sensi del predetto articolo 40.

Pur apprezzando ampiamente le ragioni che hanno spinto i presentatori del disegno di legge, preoccupati soprattutto delle condizioni di disagio dei piccoli produttori e coltivatori diretti, in conseguenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162, non posso sottrarmi dallo esprimere alcune considerazioni e sull'opportunità e sulla formulazione del disegno di legge.

È stato già rilevato come provvedimenti di tal genere creino disparità di trattamento tra coloro che hanno già subìto una condanna passata in giudicato e quelli che invece si trovano nelle condizioni di poter beneficiare del nuovo provvedimento.

Il ripetersi delle concessioni di proroga o lo stabilire nuovi termini per l'osservanza della legge può educare il cittadino ad una pericolosa attesa che può compromettere la

pronta osservanza delle disposizioni legislative.

Se poi a motivo principale della presentazione del disegno di legge si pone l'ignoranza delle disposizioni legislative da parte degli interessati, si può giungere alla negazione di un principio fondamentale per la legge penale, il principio cioè che la norma penale non ammette l'ignoranza.

Pur tuttavia, nel caso in ispecie, la disparità di trattamento tra coloro che hanno già subìto una condanna passata in giudicato e quelli che verrebbero a beneficiare del nuovo provvedimento non si verificherebbe o colpirebbe una percentuale molto sparuta di viticultori, in quanto per la campagna vendemmiale 1965 ha operato l'amnistia e si ritiene che le azioni giudiziarie in corso, relative alle denunce che non sono state presentate entro il 30 novembre 1966, non si siano ancora concluse con sentenze passate in giudicato per la brevità del tempo trascorso; mentre per quanto riguarda l'ignoranza delle norme di legge, senza voler negare il principio che l'ignoranza non può essere ammessa dalla legge penale, si può tuttavia avere una certa comprensione per coloro che non riescono a mantenere il passo con la fertile attività legislativa odierna.

La dinamica legislativa è certo l'espressione della sensibilità del Parlamento al quotidiano evolversi delle esigenze del Paese, ma determina anche qualche inconveniente, soprattutto a sfavore di coloro che tale dinamica non riescono a seguire e tra questi gli agricoltori più modesti che alle tante preoccupazioni quotidiane devono aggiungere anche quella dell'aggiornamento legislativo nazionale, regionale e comunitario.

Ecco perché concordo, nonostante le perplessità manifestate, sull'opportunità di aiutare, entro i limiti consentiti, questi modesti viticoltori a superare le difficoltà in cui si sono venuti a trovare in conseguenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162.

Le considerazioni sulla formulazione, diciamo, tecnica del disegno di legge riguardano e il primo e il secondo comma dell'articolo 1.

Nel primo comma si chiede di prorogare il termine previsto dall'articolo 21 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 fino a 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge. Mi sembra anzitutto che di proroga non possa parlarsi non essendo ancora scaduto alcun termine; e poi non sarei d'accordo con la formulazione adottata (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) in quanto potrebbe dar luogo a notevoli inconvenienti. Infatti, non conoscendosi preventivamente la data di entrata in vigore del provvedimento, potrebbe accadere che il nuovo termine venga ad interferire con gli adempimenti relativi alla prossima campagna vendemmiale, mentre è evidente che esso tende solo a rimediare una situazione riguardante il passato.

Pertanto proporrei di sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente: « La denuncia di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965 e 1966 può essere presentata fino al 31 ottobre 1967 ».

Propongo altresì la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, il quale, se approvata la sostituzione da me proposta del primo comma, a mio parere non solo non sarebbe idoneo al raggiungimento dello scopo prefissosi dai presentatori del disegno di legge, ma farebbe affiorare alcune anomalie giuridiche delle quali l'onorevole Commissione di giustizia si è autorevolmente occupata in sede consultiva.

Con l'articolo 2 i presentatori dello stesso disegno di legge n. 2151 — come ho detto — intendono esentare dall'obbligo della denunzia dei vasi vinari coloro che vinificano uve di propria produzione o che acquistano quantitativi di uve non superiori al 20 per cento di quelli da loro prodotti.

Ora, poiché l'esperienza ha dimostrato più volte che le operazioni fraudolente e le pratiche non ammesse si effettuano soprattutto fuori dei grandi stabilimenti industriali, a mio avviso è necessario che gli organi addetti alla vigilanza siano sempre in grado di conoscere la consistenza dei vasi vinari di almeno 10 ettolitri esistenti nelle varie azien-

de. Sembra infatti che spesso i sofisticatori di vini, per mascherare meglio la loro illecita attività, si avvalgano proprio delle piccole cantine, sparse nelle campagne, che prendono in locazione per pochi mesi all'anno. Pertanto, non sarei d'accordo sull'approvazione di detto comma e ne propongo la soppressione.

Volendo sanare invece la situazione venutasi a creare a carico degli agricoltori che non hanno adempiuto alla denunzia, sarebbe opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 2 in questi termini: « Le denunce di cui all'articolo 40, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, possono essere presentate sino a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Concludendo, per le considerazioni esposte mi sembra non possa approvarsi il disegno di legge nella formulazione presentata, mentre ritengo possa approvarsi un testo che comprenda le modifiche e le sostituzioni che ho avuto l'onore di sottoporre all'esame di questa onorevole Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la fatica cui si è sottoposto per mettere la Commissione in condizioni di avere delle proposte che formino oggetto di proficua discussione.

Poiché la Commissione giustizia aveva nominato estensore del parere sul disegno di legge il senatore Poët, prima che il disegno di legge medesimo venisse assegnato alle due Commissioni riunite in sede deliberante, chiedo al collega se ha qualcosa da aggiungere a quanto è stato esposto dal relatore.

P O È T . La 2ª Commissione, senza entrare nel merito del problema, aveva espresso unanimemente questa opinione: che per ciò che riguardava l'articolo 2, gli obiettivi dei proponenti potessero raggiungersi mediante la pura e semplice approvazione del secondo comma, perché il primo comma poneva in essere una vera e propria *abrogatio criminis*, una cancellazione di reato con tutte le conseguenze di cui all'articolo 2 del Codice penale. Invece, delle perplessità ed opposizioni erano sorte in ordine all'articolo 1, in quanto alcuni Commissari avevano fatto rilevare che l'articolo, così come era formulato, poneva in essere una vera e propria amnistia.

Adesso sento dal senatore Attaguile, col quale mi compiaccio per la sua brillante esposizione, che si vorrebbe apportare una modifica all'articolo 2, nel senso che l'obbligo previsto dalla legge resterebbe valido; si modificherebbe solo il termine di presentazione della denuncia. Quindi ci sarebbe una equiparazione tra l'articolo 2 e l'articolo 1, che verrebbe pure emendato.

A me pare che gli emendamenti proposti dal relatore possano essere accettati. Essi tendono a stabilire che le denunce di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del 1965 possono essere presentate rispettivamente entro il 31 ottobre 1967 e fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge. Quindi — esprimo modestamente un parere — si rientrerebbe nel terzo comma dell'articolo 2 del Codice penale che dice: « Se la legge del tempo in cui si è commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

P A F U N D I . Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, la chiarissima relazione del relatore e l'intervento del senatore Poët hanno messo in luce e superato vari interrogativi che questo disegno di legge presenta, soprattutto dal punto di vista tecnico-giuridico. La proroga di un termine già scaduto non annulla il fatto che è scaduto. Nello stesso tempo parlare di contravvenzioni nulle è un linguaggio comune, ma che incontra difficoltà notevoli dal punto di vista della tecnica giuridica. La formulazione proposta dal relatore è tale, invece, da far superare le varie difficoltà, in quanto si tratta, in sostanza, di riapertura di termini: fino al 31 ottobre 1967, nei casi indicati dall'articolo 1, e fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge nei casi previsti dall'articolo 2. Viene così ad applicarsi l'articolo 2 del Codice penale, data l'esistenza di due norme diverse di cui la norma più favorevole è questa seconda. Cesserebbero infatti non solo gli ef-

fetti della prima, perchè non più proseguibili le azioni giudiziarie in corso, ma cesserebbe anche una grave ragione di ingiustizia, quella per la quale coloro che sono stati obbedienti alla legge o che hanno subìto un procedimento penale, si troverebbero in condizioni deteriori in confronto a coloro che, attraverso una *calliditas*, attraverso delle eccezioni, non avendo riportato condanna, verrebbero ad essere favoriti. Ma l'ingiustizia viene eliminata perchè l'articolo 2 del Codice penale dispone che cessano anche gli effetti penali delle condanne. Si viene quindi a riequilibrare la situazione e il disegno di legge, che ha delle finalità lodevoli, da tutti riconosciute, perchè intende apportare sincerità nel settore vinicolo, con le proposte del relatore viene ad essere formulato in modo da superare le perplessità suscitate dal testo originario.

M O R V I D I . Sul merito del disegno di legge non ho niente da dire, anche perché non è competente la Commissione alla quale appartengo a parlare del merito. D'altra parte mi compiaccio, perché il relatore, competente nella materia, mi pare abbia ritenuto che nella sostanza le disposizioni contenute nel disegno di legge meritino di essere approvate, sia pure con una formulazione diversa.

Quanto al fatto che si verrebbe a stabilire una diversità di trattamento tra coloro che sono già incorsi nella contravvenzione e coloro che invece, pur essendo di fatto incorsi nella medesima, vengono ad essere liberi da qualsiasi conseguenza, non essendo stata ad essi contestata la contravvenzione stessa, mi permetto di far rilevare che ogni volta che una legge succede ad un'altra, modificando in meglio o in peggio disposizioni precedenti, fa nascere una disparità di trattamento per coloro che si trovano a cavallo tra le due disposizioni; quindi, sotto questo punto di vista mi pare che non ci possano essere difficoltà.

Quanto alla formulazione, penso anch'io che il primo articolo, là dove parla di proroga di un termine già scaduto, possa dar adito a qualche perplessità. Però, intendiamoci bene: la questione avrebbe un'importanza fondamentale se fosse prospettata dinanzi ad un giudice per la applicazione della legge. Il giudice non può, evidentemente, prorogare un termine che è scaduto...

P A F U N D I . Il giudice non può farlo mai!

M O R V I D I . ...mentre qui siamo di fronte alla formulazione di una norma nuova, la quale può benissimo prevedere questo sistema, cioè di prorogare un termine che è scaduto. Però, per non urtare la suscettibilità giuridica di alcuni, mi pare che la questione potrebbe risolversi anche col dire: « il termine è riaperto e prorogato ».

Comunque, questa è la sostanza. Troviamo una formula che aderisca a questa sostanza; sul merito siamo perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la formulazione proposta dal relatore, senatore Attaguile, potrebbe far superare le perplessità affacciate.

M O R V I D I . Pur essendo d'accordo sul nuovo testo, volevo far rilevare che la formulazione originaria del disegno di legge, non è, diciamo, eterodossa; mi pare che non dia luogo ad inconvenienti di carattere tecnico-giuridico.

P R E S I D E N T E . Dal momento che c'era già una proposta concreta, pensavo che lei formulasse il suo parere su tale proposta. Comunque, se ne riparlerà al momento dell'esame degli articoli.

C A R E L L I . Dopo la chiarissima relazione del senatore Attaguile, l'intervento del senatore Poët e le considerazioni di un maestro quale il nostro collega Pafundi, io non avrei altro da dire se non raccomandare che il Ministero dell'agricoltura faccia in modo che gli agricoltori non siano lasciati nell'ignoranza della legge. Capisco che nessun cittadino deve ignorare la legge, tuttavia ritengo indispensabile che il Ministero, attraverso gli organi periferici, eserciti un'attività di propaganda, sì da richiamare l'atten-

zione di tutti gli interessati affinché provvedano a rendere effettivamente efficace la norma degli articoli 21 e 40 del decreto del 1965.

L'articolo 21 dice chiaramente che chiunque detenga vini e mosti deve, entro il 30 novembre di ogni anno, farne denuncia. Ne consegue che per il 1965 — l'ha chiarito molto bene il senatore Attaguile — c'è stata praticamente l'amnistia; si tratta di applicare la disposizione soltanto al 1966, mentre per il 1967 siamo ancora in tempo. Evidentemente, l'intervento della legge è inteso in certo senso a rimediare all'inconveniente della mancata propaganda.

Non ho altro da dire, se non compiacermi con il relatore e gli altri colleghi intervenuti nel dibattito.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Potrebbe formulare un ordine del giorno, senatore Carelli.

C A R E L L I . La ringrazio, onorevole Sottosegretario

R O V E R E . Non mi soffermerò sulle considerazioni fatte in merito alla formulazione del disegno di legge al nostro esame, considerazioni di squisita natura giuridica egregiamente svolte dai relatori e riprese poi dal senatore Pafundi; desidero, infatti, solo affermare che possiamo essere d'accordo sul principio informatore di questo provvedimento che, tra l'altro, risponde alle esigenze sentite dal settore, tanto che analoghe proposte di legge risultano presentate alla Camera dei deputati dalle diverse parti politiche.

Concordo con il senatore Attaguile sulla opportunità di una diversa formulazione del disegno di legge e dichiaro di essere favorevole al testo da lui proposto. L'articolo 2 aveva suscitato in noi notevoli perplessità, ora superate dalla nuova formulazione dell'articolo stesso. Il motivo per cui non chiediamo l'esenzione totale dall'obbligo della denunce di cui all'articolo 40, ma chiediamo unicamente una proroga del termine di presentazione delle stesse, è dovuto ovviamente al fatto che esse assumono un valore particolarmente positivo ai fini della repressione delle frodi, repressione alla quale riteniamo sia doveroso collaborare.

Resta naturalmente la necessità — giustamente fatta rilevare dal senatore Carelli — che il Governo predisponga adeguate misure di propaganda delle disposizioni, onde evitare che i produttori possano venire colpiti per fatti commessi per ignoranza della legge.

C O M P A G N O N I . Ho chiesto la parola per dire che sostanzialmente io concordo con le considerazioni svolte dal senatore Attaguile. Il relatore nominato dall'8ª Commissione ha esaminato da un punto di vista diverso le considerazioni da noi esposte nella relazione che accompagna il disegno di legge. Egli, per esempio, ha richiamato il principio secondo cui la legge non ammette ignoranza ed ha adombrato il pericolo che con queste riaperture di termini si rischi di fare opera di diseducazione. Tuttavia il senatore Attaguile è giunto poi a conclusioni positive sulla esigenza da noi esposta di approvare queste norme a sanatoria di una situazione che ha comportato non pochi disagi soprattutto per i piccoli produttori di vino. È noto, infatti, come sia sempre la grande massa dei piccoli produttori che non può arrivare tempestivamente a conoscere determinati obblighi e a comprendere determinate disposizioni.

Approfitto del fatto che ho la parola per dire che, come avevamo sostenuto nella citata relazione al disegno di legge, noi non intendevamo contestare minimamente la validità di certe norme che sono contenute nel decreto n. 162 del 1965, anzi volevamo, proprio attraverso queste parziali modifiche (che del resto erano state riconosciute necessarie anche in sede di Commissione ministeriale per il parere alla legge delegata), rendere più funzionale il complesso delle norme sancite in quel decreto.

Io concordo, quindi, con le proposte di modifica avanzate dal relatore e lo ringrazio per questo contributo dato alla risoluzione del problema, perchè mi pare che, indipendentemente dalle considerazioni svolte, la formulazione alla quale è arrivato il relatore

accolga la sostanza del problema da noi posto con questo disegno di legge.

Voglio soltanto avanzare qualche considerazione e qualche riserva su quanto il relatore della Commissione agricoltura, senatore Attaguile, ha detto a proposito della prima parte dell'articolo 2. Io non mi sentirei di dire che oggi le sofisticazioni del vino si realizzano tutte fuori dai grandi stabilimenti, perché solo se queste sofisticazioni vengono fatte in misura massiccia possono avere quelle influenze che purtroppo hanno avuto sul mercato e allora è evidente che non si possono ottenere attraverso la dispersione in numerosissime piccole aziende che, tra l'altro, richiederebbero una organizzazione assai costosa. Io credo che le sofisticazioni, oggi, nella misura in cui si realizzano, possono incidere negativamente solo quando vengono fatte a livello industriale, cioè nei grandi stabilimenti.

Tuttavia non voglio fare di questa parte dell'articolo un motivo di insistenza assoluta, voglio solo sottoporre all'attenzione dei colleghi l'opportunità di questa esenzione dall'obbligo della denuncia, precisando però che quando noi parliamo di viticultori che raccolgono e vinificano uve di propria produzione, anche se non l'abbiamo detto esplicitamente facciamo riferimento a manovali coltivatori della terra e quindi escludiamo in ogni caso le grandi aziende che possono andare anche nell'ordine di centinaia o addirittura di migliaia di ettolitri di vino.

Quindi, alla luce di queste precisazioni, chiedo ai colleghi se non ritengano opportuno fare questa eccezione per i viticoltori coltivatori diretti.

Concordo anch'io con la proposta avanzata dal senatore Carelli di approfittare di questa legge, che praticamente riapre i termini, per giungere alla decadenza delle penalità inflitte ai viticoltori che non avevano assolto in tempo all'obbligo della denuncia, per fare una massiccia opera di propaganda affinchè tutti sappiano che questa denuncia si deve fare. Io direi che bisogna soprattutto insistere sul fatto che questa legge deve essere applicata e questo controllo deve esserci, perchè nella misura in cui la legge viene applicata e il controllo si rende possibile si facilita la lotta contro le sofisticazioni. Non è che noi risolviamo qui tutti i problemi della lotta contro le sofisticazioni, però non c'è dubbio che conoscendo e potendo controllare la produzione, si aiuta l'azione contro il sofisticatore. D'altra parte mi pare che questa sia una delle leggi derivanti dagli obblighi comunitari, che comunque sarà destinata a rimanere in vigore e a dovere essere applicata per un lungo periodo di tempo. E allora tanto vale che facciamo capire queste cose agli interessati per dire che non è una di quelle solite leggine che prevedono la denuncia per qualche anno e poi possono decadere, ma è una legge che rappresenta una serie di norme che dovranno comunque essere applicate e quindi dobbiamo dare alla necessità di questa denuncia la più ampia popolarità.

C A N Z I A N I . Debbo ancora una volta rilevare la disparità di trattamento che si avrebbe tra coloro per i quali è già intervenuta una sentenza passata in giudicato e i beneficiari della norma di cui al presente disegno di legge. Propongo, pertanto, che nei confronti di coloro che hanno subìto la condanna, venga applicata una amnistia speciale.

Inoltre, mentre concordo sulla opportunità che il Ministero dell'agricoltura si faccia promotore di una adeguata propaganda delle disposizioni, ritengo sia necessario ed oltremodo utile che anche le organizzazioni sindacali, che sono più vicine ai cittadini, che sanno esprimersi in modo più comprensibile che non i burocrati del Ministero attraverso le circolari ministeriali, svolgano questa azione di propaganda e di diffusione.

B E R L I N G I E R I . Desidero esprimere il mio pensiero sul nuovo testo proposto dal relatore che, senza dubbio, è più chiaro rispetto a quello originario del provvedimento.

Tuttavia, non sono affatto convinto che l'articolo 1, così come ora formulato, possa tranquillizzarci circa le norme in esame.

Questo disegno di legge, onorevole Presidente, prevede la restituzione in termini di un termine di decadenza; ebbene, tale resti-

tuzione consacra un fatto diverso da quello in precedenza previsto dal legislatore? No, il fatto è il medesimo mentre è diversa la esplicazione di questo fatto. È diversa per la diversità del termine che accompagna il fatto medesimo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quando diciamo che la denuncia di cui trattasi può essere presentata entro il 31 ottobre 1967 non rimuoviamo quel termine entro il quale si era in contravvenzione, ma quando noi diciamo invece che quella denuncia, se non viene fatta entro quel termine, può essere fatta « fino al ... » allora è chiaro che il legislatore stabilisce che quel fatto assume a torto carattere di reato.

BERLINGIERI. L'onorevole Sottosegretario è un valido cultore di diritto, ma mi pare non abbia colto in modo esatto il mio pensiero.

Secondo me, mancano nell'articolo 1 proposto dal relatore le necessarie conseguenze giuridiche che non sono state nè previste nè considerate.

Continuando nella mia esposizione, dicevo, il fatto che riguarda la restituzione in termini non muta nulla per quanto riguarda l'obbligo della denuncia, che rimane quello che era. Dobbiamo però considerare che questo medesimo fatto, unito alla restituzione in termini, diventa penalmente perseguibile.

Se così è, a me pare che sia assolutamente necessaria, a rigor di logica, la formulazione di un secondo comma, da aggiungere all'articolo 1, nel quale siano considerate le situazioni giuridiche incorse nel passato per rapportarle al presente.

Se colui il quale non ha ottemperato alla denuncia precedente si trova oggi di fronte ad una riapertura dei termini, quale sarà la situazione giuridica che si determinerà?

Essa è duplice: in un primo caso vi può essere una contestazione in atto la quale non ha avuto sbocco fino ad arrivare ad una pronuncia giudiziaria la quale, se non sarà passata in giudicato, rimarrà vulnerata dal presente disegno di legge.

Nel secondo caso, se la denuncia sarà passata in giudicato, rimarrà ugualmente vulnerata per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 2 del Codice penale.

In definitiva, onorevole Presidente, se oggi pende una contestazione giudiziaria, che il legislatore chiama impropriamente azione giudiziaria, nei confronti di taluni, di tale contestazione cosa ne sarà?

AJROLDI. Si applica il disposto dell'articolo 152 del Codice di procedura penale.

BERLINGIERI. Credo che questa applicazione non sia automatica, in quanto non sono convinto che si tratti di un fatto identico a quello previsto dall'articolo 152. Cioè, il fatto che sorge da questo disegno di legge è identico, solamente viene diversificato da una nuova impostazione dei termini.

Pertanto, ripeto, sarebbe utile aggiungere all'articolo 1 formulato dal senatore Attaguile, che accetto, un secondo comma nel quale si dica che le contestazioni o le azioni giudiziarie si intendono non proseguibili con gli effetti della sentenza passata in giudicato.

AJROLDI. A seguito dell'intervento del senatore Berlingieri desidero dire che anche io nutrivo una certa perplessità a proposito del primo comma dell'articolo 1 del testo originario, tanto più che in esso si parlava di « proroga » e non di « dilazione » come risulta ora dal testo proposto dal senatore Attaguile.

Mi ero infatti domandato se il parlare di proroga, essendo già scaduto il termine, significasse ricostituire in una posizione di legittimità chi fosse già caduto in una infrazione.

Questo è il punto e questa, in definitiva, è anche la preoccupazione del senatore Berlingieri; io, prima di conoscere il nuovo testo proposto dal relatore, avevo pensato di sostituire il secondo comma dell'articolo 1 mediante una precisazione non procedurale ma sostanziale; cioè, ritenevo si dovesse stabilire che si intendono rimessi in termini tutti coloro che non hanno ancora procedu-

to, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle prescritte denuncie.

In questo modo non sarebbe sorto alcun dubbio e poiché la formulazione proposta dal relatore si identifica, presso a poco, con la mia, ritengo che la questione possa considerarsi chiusa.

Sarei però assolutamente contrario ad inserire nel testo una qualsiasi indicazione che servisse a statuire che i procedimenti in corso non possono più avere ulteriore corso in quanto, in questa ipotesi, si applicano le norme dell'articolo 152 del Codice di procedura penale.

P A F U N D I . Intervengo nella brillante discussione dei senatori Berlingieri ed Ajroldi per ricordare che l'articolo 2 del Codice penale sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Ora, il provvedimento in esame, così come emendato dal relatore Attaguile, stabilisce che le denuncie in questione possono essere presentate fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e pertanto, con questa disposizione, si eliminano i reati preesistenti e tutte le conseguenze: infatti, all'articolo 2, secondo comma, del Codice penale è stabilito «se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ». Quindi, ciò che è detto nel testo del disegno di legge è errato in quanto tutto — anche la condanna irrevocabile — viene travolto dal fatto che la nuova legge ha eliminato il reato.

Si tratta insomma di una *abrogatio criminis*, già prevista nel sistema del Codice penale e in quello di procedura penale. Ritengo pertanto che nessun'altra aggiunta sia necessaria oltre allo spostamento del termine per la denuncia essendo tutto già risolto in modo egregio in fatto e in diritto.

T O M A S S I N I . Si potrebbe altrimenti mantenere l'articolo 1 nel testo attuale, sostituendo soltanto le ultime parole del secondo comma « salvo i casi in cui sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato » con quelle del Codice testé richiamate dal senatore Pafundi.

P R E S I D E N T E . Faccio notare al senatore Tomassini che il testo dell'articolo è cambiato.

M O N N I . La discussione che si sta svolgendo, non sul merito del disegno di legge, ma su quella parte di esso di diretta competenza della Commissione giustizia, sta a dimostrare l'esattezza del parere da noi dato sullo stesso.

La relazione fatta dal senatore Attaguile è, a mio parere, perfetta e ad essa aderisco pienamente, non senza rilevare però che non vi è bisogno di aggiungere o di togliere nulla a quanto è stato proposto dal relatore perché anche quello che ha determinato le considerazioni, sempre sottili ed interessanti, del senatore Berlingieri, si può considerare già implicito nella disposizione: non vi è dubbio infatti che con l'applicazione dell'articolo 2 del Codice penale e dell'articolo 152 del Codice di procedura penale il reato non esiste più e pertanto le conseguenze della sentenza, ove sia intervenuta, cessano a tutti gli effetti.

Mi dichiaro quindi senz'altro favorevole al testo proposto dall'onorevole relatore.

M A G L I A N O . Pur aderendo pienamente a quanto con tanta competenza e dottrina è stato sostenuto dai valorosi colleghi, non posso fare a meno di esprimere alcune perplessità.

Il senatore Canziani, forse non avendo approfondito molto la questione, ha poc'anzi detto che in base al presente provvedimento coloro che hanno rispettato la legge si troveranno in condizioni meno favorevoli di coloro che l'hanno trasgredita. In proposito desidero precisare che la questione non sta precisamente in questi termini: coloro infatti che sono stati condannati sono dei contravventori come gli altri, anche se più sfortunati.

Quello che mi preoccupa piuttosto — ed in questo sono d'accordo con il senatore Tomassini — è il fatto che per poter avvalersi della norma dell'articolo 2 del Codice penale e della norma dell'articolo 152 del Codice di procedura penale, che farebbe cessare tutti gli effetti di un fatto che non è più

un reato, occorre sempre un procedimento penale: l'articolo 152 infatti non può essere applicato se non dal magistrato. Coloro che sono stati condannati, pertanto, se intendono avvalersi di questa disposizione, dovranno rivolgersi al giudice perché la applichi. Tale difficoltà si potrebbe superare accogliendo la proposta fatta dal senatore Tomassini.

Per tali motivi io richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'opportunità di approfondire ulteriormente questo lato procedurale.

M A R I S . Evidentemente noi vogliamo perseguire lo scopo di mandare immuni da pena coloro che, ignorando la legge, non hanno denunziato entro il 30 novembre 1965 e entro il 30 novembre 1966 le uve che detenevano per la vinificazione. Su questo siamo tutti d'accordo. Peraltro, se il fine dei presentatori del disegno di legge è quello di collocare la formulazione dello stesso nell'alveo di una corretta sua applicazione, mi sembra necessario fare alcune considerazioni.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 stabiliva infatti non una denunzia *tout court,* bensì la denunzia di uve che si detenevano per la vinificazione. Ora, mi viene un dubbio: nel mese di agosto 1967 quelle uve saranno ancora detenute dai viticoltori per la vinificazione?

A T T A G U I L E , *relatore.* Lo scopo del provvedimento non è soltanto quello di rimediare alla condizione di alcuni contadini, ma anche quello di soddisfare una certa esigenza statistica, che non è stata rispettata per gli anni 1965 e 1966, della produzione di uve e mosti.

M A R I S . Con questa formulazione allora salviamo l'esigenza statistica, ma non i viticoltori.

Quali considerazioni infatti farà l'interprete per poter applicare l'articolo 152 del Codice di procedura penale? È vero che il provvedimento stabilisce che le denunce per le produzioni dell'autunno 1965 e dell'autunno 1966 possono essere presentate sino al 31 ottobre 1967, ma è anche vero che tali denunce possono essere fatte entro quella data, esentando l'interessato da qualsiasi responsabilità penale soltanto se quest'ultimo detiene ancora le uve in questione per la vinificazione.

È evidente pertanto l'opportunità di una diversa formulazione dell'articolo 1: in altre parole, non possiamo limitarci a dire che la denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica può essere spostata al 31 ottobre 1967, ma dobbiamo dire che i viticoltori possono, entro quella data, effettuare una denunzia surrogatoria della denunzia prevista dall'articolo 21 in questione ai fini statistici e per sanare comunque la loro posizione. Dobbiamo cioè dire qualcosa di più poiché altrimenti il magistrato non potrà sanare la loro situazione in quanto le uve non sono più detenute.

F E N O A L T E A . Si potrebbe dire: « La denunzia delle uve detenute a quell'epoca ».

M A R I S . È necessario quindi specificare nel provvedimento in esame che si tratta delle uve che si detenevano allora, altrimenti la sanatoria non opera.

G R A M E G N A . Il produttore di uve deve fare due denunce. Una, secondo la vecchia legge, direttamente all'ufficio delle imposte di consumo; un'altra, in forza della legge del 1965. Quindi la contravvenzione prevista dalla legge del 1965 si riferisce alla mancata seconda denuncia.

Ora, la prova della denuncia relativa al quantitativo di uve o di mosti esiste presso l'ufficio delle imposte di consumo. Quindi non deve far altro, il produttore che non ha denunciato, che ripetere nel modo indicato in altro modulo quello che ha già denunciato all'ufficio delle imposte di consumo.

Ecco perché ritengo che la formulazione proposta dal collega Attaguile sia accettabile.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non è un

mistero che il Governo aveva le stesse grosse perplessità manifestate dalla Commissione giustizia. Devo anche aggiungere che i suggerimenti del relatore corrispondono alle intenzioni del Governo; pertanto li raccomando all'attenzione della Commissione.

Quindi, in sostanza, non si tratta di modificare quello che è lo scopo delle disposizioni in questione; si tratta di rendere efficiente il meccanismo della legge. Lo scopo della legge è quello di avere la totalità delle denunzie, ossia di imporre e far rispettare l'obbligo delle denunzie; e la minaccia della punizione è proprio diretta a raggiungere questo scopo.

Che cosa è avvenuto infatti? Che chi non ha fatto la denuncia nei termini stabiliti, trascurava di farla anche tardivamente, perché automaticamente si trovava in contravvenzione. Il legislatore, preoccupato di questo e volendo che fossero perseguite le finalità per le quali le norme erano state emanate, dice ancora: quelle denuncie (quindi conferma il dovere della denuncia) possono essere presentate fino al 31 ottobre 1967 e fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge. In tal modo si elimina l'elemento costitutivo del reato.

Ora, a me pare che con la formulazione proposta venga meno ogni perplessità. E poiché siamo tutti d'accordo sull'opportunità di una modifica, il Governo non deve far altro che aderire alla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato fino a 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per effetto della proroga di cui al precedente comma si intendono revocate le azioni giudiziarie promosse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, salvo i casi in cui sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato.

Il relatore propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« La denuncia di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965 e 1966 può essere presentata sino al 31 ottobre 1967 ».

C O M P A G N O N I . Vorrei fare una proposta. Per andare incontro alle preoccupazioni manifestate dal senatore Maris, si potrebbe dire: « Le denuncie delle uve e dei mosti prodotti nelle annate... ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'articolo 21 del decreto del 1965 dice che le denuncie devono essere presentate entro un determinato giorno. Se si fa riferimento alle annate, si creano delle difficoltà per il Ministero.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 2.

I viticoltori che raccolgono e vinificano uve di propria produzione o che acquistino quantitativi di uve non superiori al 20 per cento di quelle da loro prodotte, sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Per effetto della predetta esenzione, le contravvenzioni già contestate ai viticoltori di cui al comma precedente saranno dichiarate nulle, salvo i casi in cui vi sia stata sentenza passata in giudicato.

Il relatore propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Le denunce di cui all'articolo 40, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, possono essere presentate sino a 3 mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

C O N T E . Vorrei raccomandare al Governo di fare in modo che il disegno di legge sia approvato dalla Commissione agricoltura della Camera nei pochi giorni che rimangono prima della chiusura dei lavori per le ferie estive, altrimenti avremmo perduto del tempo inutilmente.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non è compito nostro. Comunque accetto la raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Accogliendo l'invito del Sottosegretario, il senatore Carelli ha redatto il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni 2ª e 8ª del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2151, invitano il Governo a sviluppare, attraverso i suoi organi, la più intensa propaganda per la tempestiva applicazione della norma di cui alla proposta stessa ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari